



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



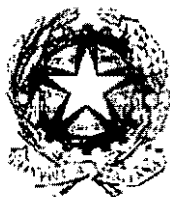
Numero di protocollo : AMM31/07/15 023010U

Schema di Decreto del Ministro della giustizia concernente

"Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati"

Il parere del Consiglio nazionale forense

(Roma, 30 luglio 2015)



Consiglio nazionale forense



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;

visto l'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida ad un decreto del Ministro della Giustizia l'individuazione delle categorie di altri liberi professionisti i quali possono partecipare alle associazioni tra avvocati;

visto lo schema di regolamento del Ministro della giustizia concernente "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati";

viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Bologna, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Livorno, Pisa, Roma e Torino, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), dall'Associazione Giuslavoristi italiani (AGI), dall'Associazione Nazionale Forense ANF) e dalla Federazione Legali Enti Parastatali (F.L.E.PAR.);

sentito il Relatore, Cons. Michele Salazar;

rilevata l'opportunità di chiarire, quanto alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), che per "associazioni multidisciplinari" si intendono le associazioni con altri liberi professionisti costituite o partecipate da uno o più avvocati;

rilevata l'opportunità di provvedere alla correzione di un refuso all'art. 2, eliminando il riferimento all'ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati, in quanto si prevede già il collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

considerato che lo schema di decreto ministeriale costituisce puntuale attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione in via definitiva dello schema di decreto in oggetto, con le seguenti osservazioni :

1. si suggerisce di sostituire all'art. 1, co. 2, lett. b) le parole "un avvocato" con la parola "avvocati";
2. si suggerisce l'eliminazione, all'art. 2, co. 1, del riferimento a "- ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati", essendo già presente il riferimento al "- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati".

Si resta a disposizione per qualunque necessità di chiarimento.

Roma, 30 luglio 2015

Il Segretario
Avv. Rosa Capria

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

(2015) 3/4-66
bore Gaillett

Mod. L. 17815-CON



m_dg.LEG.23/09/2015.0008676.E

Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 5570/2015

Roma, addì 23 SET. 2015

Risposta a nota del

N.

Div.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**NORME DI ATTUAZIONE
DELL'ART. 4 COMMA 2 LEGGE 31
DICEMBRE 2012 N. 247
INDIVIDUAZIONE CATEGORIE
LIBERI PROFESSIONISTI CHE
POSSONO PARTECIPARE ALLE
ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI.**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
1400/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

Segretario Generale

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2015

NUMERO AFFARE 01400/2015

OGGETTO:

Ministero della giustizia, Ufficio legislativo.

Schema di regolamento ministeriale recante le norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), in tema di individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 7818 in data 13 agosto 2015, con la quale il Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;

Premesso.

L'articolo 4, comma 1, della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla legge n. 247 del 2012 prevede, in termini

generali, che la professione forense possa essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, anche se, a pena di nullità di ogni atto contrario, l'incarico professionale deve essere sempre conferito all'avvocato in via personale e la partecipazione ad un'associazione non può pregiudicare autonomia ed indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nell'incarico che gli è conferito.

Il comma successivo prevede, altresì, che allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle dette associazioni, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie da individuarsi con regolamento da adottarsi da parte del Ministro della giustizia. Peraltro la professione forense può essere esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite tra altri liberi professionisti.

Con lo schema di regolamento ministeriale in oggetto, soggetto alla disciplina prevista in via generale per i regolamenti attuativi dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 (parere preventivo del Consiglio Nazionale Forense - CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi; trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per il parere, da rendere entro sessanta giorni) e sottoposto al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, si intende dare attuazione alle prescrizioni del citato comma 2.

L'Amministrazione richiedente segnala, con la relazione illustrativa, che allo scopo di agevolare il più possibile colui che si rivolge ad un'associazione si è ritenuto opportuno recepire l'indicazione proveniente dal CNF e prevedere, quindi, l'apertura in favore di tutte le professioni organizzate in ordini e collegi, in modo da non escludere a priori ogni possibile forma di sinergia, nel contempo consentendo alla categoria professionale forense di entrare in contatto con settori e "mercati" in grado di fornire, anche in un'ottica futura, nuovi spazi di azione e margini

di collaborazione utili ad innalzare il livello qualitativo del servizio complessivamente fornito al cliente.

Lo schema di decreto ministeriale, corredato da A.I.R. e A.T.N., oltre che della relazione tecnica, e sul quale si è espresso favorevolmente, salvo due osservazioni tecnico-formali, il CNF, si compone di quattro articoli, dedicati, rispettivamente, a: oggetto e definizioni; individuazione delle categorie professionali; norma di rinvio; entrata in vigore.

E' pervenuta al Consiglio di Stato, altresì, una nota di osservazioni, in data 6 agosto 2015, del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Consideraro.

Con lo schema di regolamento ministeriale oggetto di parere, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 247 del 2012, si individuano le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra gli avvocati, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare.

La Sezione ritiene che lo schema regolamentare possa proseguire il suo iter, risolte alcune incongruenze che si vanno a segnalare.

Non può che prendersi atto, anzitutto, di come l'Amministrazione abbia optato, ritenendo opportuno, nell'esercizio degli ambiti valutativi di merito ad essa spettanti, recepire l'indicazione proveniente dal CNF, per l'apertura della partecipazione alle associazioni in argomento in favore di tutte le professioni organizzate in ordini e collegi, in modo da non escludere ogni possibilità di utile sinergia con le diverse categorie.

Preso atto di tale scelta, sancita dall'articolo 2 dello schema regolamentare, va indubbiamente considerata anche la posizione dei periti industriali e periti industriali laureati, categoria professionale articolata a livello centrale in un Consiglio Nazionale ed a livello territoriale in collegi su base provinciale, per la quale parimenti non può escludersi, al pari dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici

laureati, nonché dei geometri, tutti già inseriti, l'utilità di forme collaborative sinergiche nell'ambito delle associazioni di professionisti del libero foro.

In tal senso la nota del Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, da ultimo inviata anche al Ministero della giustizia ed al CNL¹ merita, ad avviso della Sezione, considerazione e seguito, per coerenza con le scelte fatte e l'impianto normativo predisposto.

Nella medesima sede deve porsi rimedio al probabile refuso materiale contenuto nella detta disposizione, dove con riguardo agli agrotecnici e agrotecnici laureati, oltre al collegio (*rectius* collegio nazionale) viene erroneamente incluso anche l'ordine, che va pertanto espunto.

Preliminarmente inoltre, con riguardo all'articolo 1, dedicato all'oggetto ed alle definizioni, la Sezione esprime perplessità in ordine all'inclusione tra le definizioni delle "associazioni multidisciplinari", che può dar adito a ritenere che venga istituita una nuova tipologia associativa, peraltro non prevista dalla legge di riferimento, la quale si limita a prevedere la possibilità per le diverse professioni di accedere alle associazioni tra professionisti forensi.

Per le finalità strettamente definitorie risulta, pertanto, senz'altro preferibile fare riferimento alle sole "associazioni", da intendersi secondo il regolamento quelle "costituite o partecipare da avvocati (si condivide, al riguardo, la correzione suggerita dal CNF) con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento".

Conseguentemente può anche valutarsi l'espunzione della norma di rinvio di cui all'articolo 3, con cui oltre a richiamarsi le disposizioni dei commi 3 e seguenti dell'articolo 4 della legge n. 247, comunque applicabili trattandosi della legge di riferimento, si individua nelle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, la disciplina residuale per la regolamentazione delle "associazioni multidisciplinari", la cui istituzione però, deve ribadirsi, in

sede di definizioni e senza preciso riferimento normativo primario, non ha ragione d'essere.

Non si rinvencono, altresì, le ragioni di particolare urgenza per cui debba derogarsi, con l'articolo 4, all'ordinario termine di *vacatio legis*.

Dal punto di vista tecnico-formale, infine, nel preambolo vanno apportate, in sostituzione, le seguenti modifiche:

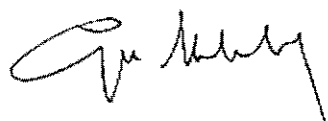
“Sentito il Consiglio nazionale forense, che si è espresso con parere in data 30 luglio 2015;”

“Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del ...;”.

P.Q.M.

Nei termini espressi è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

L'ESTENSORE
Gerardo Mastrandrea



IL PRESIDENTE
Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

